

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6664 del 19/12/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4603 DEL 10/09/2018, PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA ITACA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI SUINI INDIRIZZATO AL SETTORE DI PRODUZIONE" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FARINI (PC), LOC. LE MOLINE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6926 del 18/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4603 DEL 10/09/2018, PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA ITACA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI SUINI INDIRIZZATO AL SETTORE DI PRODUZIONE" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FARINI (PC), LOC. LE MOLINE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 4603 del 10/09/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Farini con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 4315 del 14/09/2018, acquisito agli atti di questa Agenzia con nota prot. n. 14348 del 14/09/2018, per l'attività di "allevamento di suini indirizzato al settore di produzione" svolta dalla ditta ITACA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. 01650080334 - sede legale in Piacenza, Via Venti Settembre n. 12), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Farini (PC), Loc. Le Moline, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente al Torrente Lardana;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 153011 del 08/09/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle

matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta ITACA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. 01650080334);

Considerato che:

- con nota prot. n. 156183 del 14/09/2023 è stata richiesta alla ditta la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 156544 del 15/09/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento e perfezionamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 164927 del 28/09/2023 è stata trasmessa l'istanza al Comune di Farini, specificando che, essendo stata presentata al Comune domanda di PAS per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili, trattasi di istanza con "richiesta di ulteriori titoli abilitativi" e che trova applicazione l'art. 6 del D.lgs. 28/2011 in base al quale al Comune compete l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990; il Comune di Farini non ha dato riscontro nei termini stabiliti a tale richiesta;
- con nota prot. n. 171677 del 10/10/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 177043 del 18/10/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 197745 del 21/11/2023 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 12 del 04/12/2023 Sinadoc 32572/2023) risulta che:

- a. l'allevamento di suini è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 019PC038), collocato in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la capacità massima dell'allevamento, indicata nell'AUA vigente, definita sulla base degli spazi disponibili, è pari a n. 1276 capi (pari a 163,4 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Scrofe: 748 capi
 - Scrofette e magroni: 332 capi
 - Lattonzoli: 196 capi
- c. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35201, è pari a n. 1140 capi (corrispondenti a 146 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Scrofe: 680 capi (di cui 520 capi in gestazione e 160 capi in zona parto)
 - Scrofette e magroni: 280 capi (di cui 70 capi con peso 51-85 kg e 100 capi con peso 31-50 kg)
 - Lattonzoli: 180 capi;
- d. la modifica dello stabilimento (di cui al procedimento di PAS succitato) consiste:
 - o nella realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili (tavola 1 - digestore 12), mediante digestione anaerobica degli effluenti zootecnici aziendali, per la produzione di biogas, avente potenza nominale pari a 63 kWe, delle opere accessorie e del layout impiantistico;
 - o nella modifica di un pozzettone per i liquami mediante realizzazione di un setto di separazione e variazione del suo utilizzo (tavola 1 - vasca 8a e 8b);
- e. al nuovo impianto di digestione anaerobica che verrà realizzato, con produzione di digestato di tipo agro zootecnico, verranno convogliati esclusivamente gli effluenti zootecnici aziendali, secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame suinicolo aziendale): 6682 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI : nessuno;
 - per un TOTALE di 6682 t/anno;
 - ACQUE REFLUE AGGIUNTE: 0 t/anno
- f. per la conservazione del digestato l'allevamento disporrà di n. 3 vasche in cemento coperte con leca galleggiante (tavola 1 - vasche 11, 10a, 10b) aventi un volume complessivo pari a 3630 mc e di altre n. 3 vasche in cemento scoperte (tavola 1 - vasche 9a, 9b, 9c) aventi un volume complessivo pari a 691 mc, facenti parte di un ex depuratore, non collegate alla restante rete di veicolazione del digestato ed utilizzate solo in caso di emergenza. I liquami prodotti verranno inviati ad un pozzettone (tavola 1 - n. 8a) per poi essere pompati al digestore (tavola 1 - n. 12); il digestato prodotto verrà inviato alla prima vasca di stoccaggio (tavola 1 - n. 11) e successivamente, mediante passaggio nella seconda sezione del pozzettone (tavola 1 - n. 8b), alternativamente alle vasche finali di stoccaggio (tavola 1 - nn. 10a e 10b);
- g. i terreni attualmente in disponibilità, come indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui, hanno superficie complessiva pari a 88,41 Ha e possono accogliere 30060 kgN/anno (sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati);

h. la capacità produttiva dell'allevamento, pari a 1634 ql di peso vivo, in relazione ai terreni ad oggi disponibili, pari a 88,41 Ha, risulta di 18 ql p.v./Ha, inferiore alla soglia per la verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) prevista dall'Allegato B.2.5 della L.R. 4/2018 (20 ql p.v./Ha);

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 13 del 04/12/2023 Sinadoc 32572/2023) risulta che:

- la modifica consiste nell'inserimento di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili, mediante digestione anaerobica dei reflui zootecnici aziendali;
- l'attivazione dell'impianto porterà alla creazione di punti di emissione convogliata, finora non presenti nell'insediamento. I nuovi punti di emissione sono rappresentati dal camino del cogeneratore (emissione continua), dalla torcia di combustione e dalla valvola di sovrappressione della cupola gasometrica (emissioni di sola emergenza);
- il cogeneratore a biogas avrà una potenza elettrica installata pari a 63 kWel e viene dichiarato che sarà un'emissione scarsamente rilevante ex comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- la torcia d'emergenza per la combustione dell'eventuale biogas in eccesso funzionerà in caso di fermi del cogeneratore che non possano essere gestiti solo attraverso la modulazione dei flussi di liquame in ingresso all'impianto o dei volumi accumulati nella cupola gasometrica;
- l'attivazione dell'impianto di digestione anaerobica ridurrà le emissioni odorigene nelle fasi di stoccaggio e distribuzione dei reflui;
- l'attivazione del nuovo impianto non richiede modifiche né alle strutture di stoccaggio e alle loro linee di connessione, né alle modalità di riempimento e svuotamento rispetto alla situazione in essere, configurandosi come semplice inserimento di un sistema di trattamento sulla linea di gestione degli effluenti aziendali;

Precisato che:

- nell'AUA vigente adottata con la suddetta Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 4603 del 10/09/2018, per mero errore materiale, è stato indicato, al punto 1 del dispositivo, per la matrice "emissioni in atmosfera", il titolo abilitativo "autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006" mentre avrebbe dovuto essere indicato il titolo "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06", come emerge dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 23/07/2018;
- si rende pertanto necessario procedere alla rettifica della vigente AUA, come sopra specificato e cioè sostituendo al punto 1 del dispositivo il titolo abilitativo "autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006" con il titolo "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;"

Atteso che:

- con nota prot. n. 198829 del 22/11/2023 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 204323 del 30/11/2023, il Servizio Territoriale di ARPAE, ha espresso parere favorevole al rilascio della modifica dell'AUA, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", non risulta pervenuto alcun contributo, ai sensi dell'art. 269, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. 152/06, dal Comune di Farini, informato in merito alla modifica non sostanziale dell'AUA di cui trattasi, con la suddetta nota prot. n. 164927 /2023;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la variante introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale come richiesto dalla ditta in oggetto, comprensivo della rettifica di cui sopra;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Ritenuto che il presente provvedimento amministrativo venga assunto (come da comunicazione prot. n. 212765 del 14/12/2023) dal sottoscritto Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaee nn. DEL-2018-113 del 17/12/2018;

Dato atto che la Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con

Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 4603 del 10/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Farini con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 4315 del 14/09/2018, per l'attività di "allevamento di suini indirizzato al settore di produzione" svolta dalla ditta ITACA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. 01650080334 - sede legale in Piacenza, Via Venti Settembre n. 12), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Farini (PC), Loc. Le Moline, come di seguito riportato:

A) sostituendo, al punto 1) del dispositivo, il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera *"autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 "* con il titolo abilitativo *"autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;"*

B) inserendo, al punto 2) del dispositivo, le seguenti ulteriori prescrizioni:

"l. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

1. la data di messa in esercizio del digestore con almeno 15 giorni di anticipo relativamente a ciascuna delle tre fasi attuative previste;

m. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

n. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

o. in base a quanto disposto dalla DGR 1495/11, deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime del nuovo digestore. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;"

C) sostituendo il punto 4) del dispositivo, con il seguente:

"4) di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti prescrizioni:

- a. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti, e della D.G.R. n. 1495/2011;
- b. il materiale scelto per la copertura dei contenitori del digestato (leca galleggiante) deve essere mantenuto nel tempo, secondo le indicazioni tecniche riportate nell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
- d. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all' art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
- f. al momento della messa in esercizio dell'impianto, deve essere elaborato un Piano di monitoraggio che dovrà, comunque, tenere conto dei seguenti obblighi:

- effettuazione dell'analisi sul digestato, prima dell'avvio della distribuzione in campo, e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Reg.le n. 3/2017 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e dovranno essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
- registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 3/2017 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
- registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc;
- tenuta del Registro degli spandimenti, ai sensi Reg. Reg.le n. 3/2017 artt. n. 20 e 39 che dovrà essere compilato entro 15 giorni dall'effettuazione delle operazioni di distribuzione e su cui dovranno essere annotati: la data della distribuzione, gli appezzamenti suddivisi per coltura o il riferimento catastale, il tipo di fertilizzante azotato, il contenuto percentuale in azoto (titolo), la quantità totale, le eventuali cessioni, copia della CTR delle aree o le relative mappe catastali;
- redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi del Reg.to Reg.le n. 3/2017, art. 23, comma 6 e art. 37 comma 5.c, entro il 31 marzo di ogni anno, da conservare in azienda per un periodo non inferiore a due anni;"

D) aggiungendo al punto 5) del dispositivo, relativo al "fare salvo", i seguenti ulteriori punti:

- “● deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 entro le tempistiche stabilite dalla Regione medesima;
- quanto disposto dalla DGR 1495/11 e dalla DGR 1496/11;
- quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, dalla DGR 1496/11 e dalla DGR 1648/16 per quanto attiene i limiti di emissione e gli obblighi di monitoraggio per il cogeneratore;"

2. di dare atto che:

- restano confermati, senza alcuna variazione, gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni indicati nell'atto di Aua Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 4603 del 10/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Farini con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 4315 del 14/09/2018;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Farini per l'aggiornamento del provvedimento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Farini prot. n. 4315 del 14/09/2018;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Il Dirigente

Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.